



CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1764-bis

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COTA, DI VIRGILIO, POLLEDRI, VIGNALI, PAGANO, ALESSANDRI, ALLASIA, ANGELI, BARANI, BARBA, BARBIERI, BERARDI, BERNARDO, BITONCI, BONINO, BUONANNO, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CHIAPPORI, CICCIOLI, COLUCCI, COMAROLI, CROSIO, DAL LAGO, DE ANGELIS, DE CAMILLIS, DE CORATO, DE NICHILLO RIZZOLI, DI BIAGIO, DIVELLA, FALLICA, RENATO FARINA, FEDRIGA, FOLLEGOT, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORCOLIN, TOMMASO FOTI, FRANZOSO, FUCCI, FUGATTI, GALATI, GAROFALO, GERMANÀ, GOISIS, IANNACCONE, IAPICCA, LABOCSETTA, LISI, LO MONTE, LUSSANA, MACCANTI, MANCUSO, MARINELLO, GIULIO MARINI, MAZZONI, MILANATO, MOFFA, LAURA MOLTENI, MUNERATO, ANGELA NAPOLI, NEGRO, NUCARA, PAGLIA, PALMIERI, ANTONIO PEPE, PIANETTA, PICCHI, PISO, PORCU, RAISI, RIVOLTA, RONDINI, RUVOLO, SAGLIA, SBAI, SCALERA, SCALIA, SPECIALE, STEFANI, TOCCAFONDI, TORAZZI, TORRISI, TORTOLI, TRAVERSA, VALENTINI, VELLA, VENTUCCI, VERSACE, ZACCHERA

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli da 6 a 13 della proposta di legge n. 1764, deliberato dall'Assemblea il 17 febbraio 2009)

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, con l'intenzione di porre fine ad una condizione di sofferenza conseguente ad uno stato di malattia, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare né favorire trattamenti diretti a provocare la morte dello stesso paziente.

4. Chiunque pratica l'eutanasia o induce altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punito ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale, ai sensi del comma 4, è rilevante solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

Art. 2.

(Divieto di accanimento terapeutico).

1. Il personale medico e sanitario adotta tutte le pratiche mediche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure.

2. È tuttavia fatto divieto al medico di praticare l'accanimento terapeutico, inteso come il ricorso a interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. Il medico deve pertanto astenersi dall'ostinazione in trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.

3. Nei casi di cui al comma 2 il personale medico e sanitario può sospendere i trattamenti eventualmente indicati dai protocolli medici e che non risultano essere proporzionati, limitando la sua opera all'assistenza morale e alla somministrazione di una terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo comunque al paziente trattamenti appropriati a tutela, quanto possibile, della qualità della vita.

4. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 3 avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza.

5. La valutazione dei casi clinici in cui procedere alla sospensione dei trattamenti di cui al comma 3 è rimessa alla discrezionalità del personale medico curante.

Art. 3.

(Documentazione clinica).

1. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche ai casi di sospensione dei trattamenti di cui all'articolo 2, comma 3. In tali ipotesi, alla cartella clinica è allegata la manifestazione scritta di consenso del paziente o, in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza.

Art. 4.

(Informazione).

1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di essere informato, in modo esauriente e comprensibile da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo per il personale medico di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non voler essere informati.

Art. 5.

(Consenso).

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Il consenso deve essere esplicito, manifesto e attuale.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla

biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.

5. Eventuali manifestazioni di volontà presentate in qualsiasi momento dal paziente e certificanti la determinazione dello stesso di porre fine alla propria

esistenza sono prese in considerazione per la sospensione dei trattamenti di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, fermo restando il divieto per il personale medico e sanitario curante di effettuare le pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

6. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 5 possono essere espresse dal paziente al proprio medico di medicina generale, che provvede ad annotarle sulla tessera sanitaria informatica del paziente stesso.

Artt. 6-13.

.....
.....
.....